



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4709 del 2011, proposto da:  
Angelo Zarrillo Maietta, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Nardone e  
Giuseppe Ceceri, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Napoli, Riviera di  
Chiaia, n. 207;

***contro***

Comune di Marcianise in Persona del Sindaco P.T., Consiglio Comunale di  
Marcianise, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Centore, con domicilio eletto in  
Napoli, via Cesare Rosaroll, n. 70;

***nei confronti di***

Giuseppe Bucci, n.c.;

***per l'annullamento***

con ricorso originario: - della deliberazione n. 47 del 27 luglio 2011 con la quale il  
Consiglio del Comune di Marcianise ha revocato il Presidente del Consiglio  
Comunale;

- di ogni altro atto presupposto, precedente, successivo e/o conseguente comunque lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marcianise;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Il ricorrente, Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Marcianise, con la delibera consiliare n. 47 del 27 luglio 2011 è stato revocato dall'incarico ricoperto.

Tale revoca è intervenuta sulla scorta della proposta avanzata in tal senso da più consiglieri i quali contestavano al Presidente del Consiglio Comunale: a) convocazione del consiglio da parte del suo presidente senza intesa con il sindaco e con la conferenza dei Capigruppo; b) interpretazione del ruolo di sindaco-ombra; c) mancata trasmissione dei verbali della Commissioni consiliari agli assessori; e) nomina del vice-presidente con oltre un anno di ritardo; f) irregolare disciplina del funzionamento delle commissioni consiliari e della disciplina delle sedute consiliari, in punto di convocazione e di rispetto degli orari.

Avverso la deliberazione n. 47/2011 di revoca sopra descritta viene proposto il ricorso introduttivo, suffragato dalle censure di violazione di legge (per carenza del parere di regolarità tecnica ed intempestività della convocazione) e per carenza dei presupposti ed eccesso di potere sotto i profili dello sviamento e della falsa causa, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale intimata, che conclude per il rigetto del ricorso. Accolta l'istanza cautelare con ordinanza n. 1374 del 2011,

confermata in appello con ordinanza C.d.S. n. 5171 del 2011, all'udienza del 18 aprile 2012 la causa è trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Invero dalla prospettazione dei fatti, messi a raffronto con la normativa primaria e secondaria di riferimento, è possibile riscontrare la insussistenza delle condizioni che, sole, legittimano l'esercizio del potere di revoca del Presidente del Consiglio comunale da parte del Consiglio di cui costituisce espressione.

Ciò sotto il duplice profilo, formale e sostanziale.

Dal punto di vista formale, si riscontra la insussistenza di adeguata motivazione della delibera n. 47/2011, che si limita a revocare il Presidente Zarrillo, odierno ricorrente, sulla scorta della relativa proposta sottoscritta da alcuni consiglieri, senza in alcun modo dare conto della verifica, in concreto, dei presupposti richiesti a tal fine dall'art. 12 bis, comma 2, dello Statuto comunale, secondo cui la revoca deve essere suffragata da idonei e comprovati motivi.

Rileva il Collegio che, con riferimento alla proposta di revoca, nessuna norma di legge ne prescrive il contenuto minimo, di conseguenza era riservato al Consiglio il potere ed il dovere di valutare i fatti contestati al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai presupposti legittimanti la revoca, come specificati nel citato articolo 12 bis dello Statuto.

In altri termini, di fronte ad una proposta di revoca proveniente dal richiesto quorum di consiglieri comunali, il Consiglio, nel suo complesso, con la prescritta maggioranza, deve deliberare su di essa analizzandola concretamente nei singoli elementi, riscontrandone la eventuale fondatezza con riferimento alle condizioni imprescindibili perché la stessa possa essere approvata. Tali condizioni, peraltro, devono consistere nel venir meno della neutralità della funzione e della correttezza dei comportamenti presidenziali, con la conseguente compromissione del buon

andamento dei lavori consiliari dovuti a prese di posizione non sorrette da equidistanza istituzionale.

Nel caso di specie, tuttavia, risulta che il Consiglio comunale ha operato un mero rinvio alla proposta di revoca posta a fondamento della impugnata delibera n. 47/2011 e ciò, dimostra l'assenza di una seppur minima verifica dei fatti indicati nella proposta stessa, tenuto conto che nessuno di essi costituiva, ex se, violazione dei requisiti di neutralità, imparzialità e di terzietà, che sola poteva giustificare, ai sensi della disciplina in materia, l'adozione del provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale (in termini, ex multis, TAR Sicilia, Catania, sent. n. 696 del 20/04/2007; TAR Piemonte Torino, sent. n. 2248 del 4/09/2009).

È pur vero che per giurisprudenza pacifica, la revoca dall'ufficio di Presidente del Consiglio comunale, in quanto espressione di valutazioni anche latamente politiche, influenza il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo nel senso che esso si svolge con pienezza quando si tratta di verificare la legittimità formale del procedimento seguito, restando, tuttavia, notevolmente limitato con riferimento agli aspetti politico discrezionali che si manifestano con l'atto (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970; nonché Cons.Giust.Amm.va Reg. Sic. dec. n. 69 del 2 marzo 2006); ma nella specie ciò che rileva non è tanto il giudizio più o meno politico espresso dal Consiglio, quanto piuttosto il mancato riscontro, nei fatti, delle censure sollevate nella proposta di revoca.

In una parola, è mancata la verifica dei presupposti richiesti dallo Statuto per l'adozione dell'atto di revoca impugnato, in quanto:

a) il rigoroso rispetto dell'orario di apertura della seduta consiliare (peraltro su sollecitazione dei consiglieri di minoranza e dopo 43 minuti dall'orario stabilito), così come la convocazione dell'assemblea su richiesta dei consiglieri di minoranza integrano condizione di sussistenza di quell'equidistanza istituzionale che connota la funzione presidenziale;

b) la mancanza di un raccordo tra i vari settori dell'amministrazione (dovuto alla frequente mancata trasmissione dei verbali delle commissioni agli assessori), oltre ad essere affermazione generica, non costituisce inadempienza del Presidente poiché il ruolo di coordinamento delle attività della commissioni consiliari (art. 12, comma 4, lett. g) non postula alcuno specifico onere di comunicazione;

c) con riferimento alle altre presunte inadempienze, le stesse appaiono insussistenti o non suffragate da atti e circostanze oggettive che ne possano asseverare il contenuto meramente enunciativo, in relazione alla dedotta omessa intesa con il sindaco e con la conferenza dei capigruppo in sede di convocazione del consiglio ed alla contestata assunzione del ruolo di sindaco-ombra.

Anche le ulteriori ragioni poste a base della proposta di revoca (mancata considerazione delle concomitanze degli orari di svolgimento delle commissioni consiliari e nomina tardiva del vice-presidente) appaiono generiche e infondate in diritto: sia perché concernono il regolare funzionamento e coinvolgimento delle Commissioni Comunali senza alcuna specificazione delle disposizioni che si assumono violate; sia perché per la loro occasionalità e marginalità non hanno inciso sul funzionamento dell'organo collegiale.

Del resto, da tempo la giurisprudenza (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 1062 del 4 agosto 2008 ), nel ricostruire il quadro dei rapporti istituzionali ed ordinamentali tra gli Organi comunali ha avuto modo di precisare che il ruolo del presidente del Consiglio comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, di guisa che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali (v. anche, Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006 n. 114).

Principi che imponevano al Consiglio di valutare, in concreto, se vi fosse o meno carenza di neutralità della funzione e della scorrettezza dei comportamenti presidenziali assunti dall'odierno ricorrente tali da implicare la compromissione del buon andamento dei lavori consiliari.

Conclusivamente, rilevata la fondatezza delle censure addotte di violazione della specifica norma statutaria del Comune di Marcianise e di carenza di presupposti, peraltro non incisivamente contestata dall'amministrazione resistente, il ricorso va accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Sussistono peraltro giusti motivi, in relazione alla peculiarità della controversia ed alla delicatezza delle questioni, per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di revoca impugnato.

Spese compensate e contributo a carico del Comune resistente come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)